

RISOLUZIONE N. 66



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali

Roma, 13/11/2025

OGGETTO: Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Ulteriori chiarimenti.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante rappresenta che:

- è coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria di un'unità immobiliare, a destinazione abitativa, che - a seguito del terremoto del 13 giugno 2013 - è stata dichiarata parzialmente inagibile e che il «nesso di causalità con l'evento calamitoso è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di Inagibilità»;
- «il suddetto immobile non è prima casa [...] e ad oggi [...] è tutt'ora inagibile»;

- «non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico, come disposto dalla norma primaria D.L. 189/2016, non essendo mai esistita l'effettiva concreta possibilità di richiedere e/o rinunciare al contributo per la ricostruzione: pertanto, né l'Istante o le comproprietarie hanno mai usufruito di tale contributo»;

- «le proprietarie hanno inoltrato, tramite proprio tecnico incaricato, comunicazione a mezzo PEC contenente "dichiarazione di rinuncia al contributo in favore del Superbonus Sisma bonus 110%"»;

- «è interesse della proprietà eseguire gli interventi di riparazione dei danni causati dall'evento sismico del 13 giugno 2013 (con miglioramento della classe sismica) finalizzati anche alla sicurezza statica e antisismica al su indicato fabbricato d'abitazione, e di poter usufruire degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater dell'art. 119 del D.L. 34/2020».

Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, possa fruire della detrazione ivi disciplinata (c.d. *Superbonus*) con l'aliquota del 110 per cento prevista dal comma 8-ter, a determinate condizioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Chiede, inoltre, se tale detrazione spetti, nella misura sopra indicata, anche se la comunicazione di inizio lavori di cui al comma 13 del medesimo articolo 119 (c.d. CILAS) è intestata al coniuge.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che «poiché la normativa, prevista dall'art. 119 comma 4-quater dove recita che gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo, determina

solo in che modo calcolare la dimensione dell'importo delle detrazioni spettanti, si ha, pertanto, la possibilità della fruizione della detrazione di imposta nella misura del 110% in ragione del D.L. 34/2020, fino al 31 dicembre 2025 laddove ricorrano, come nel presente interpello, i seguenti requisiti:

- *ubicazione dell'immobile in un comune dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009;*
- *dichiarazione dello stato di emergenza del Comune [...];*
- *ordinanza [...] del Comune [...] di inagibilità dell'immobile de quo;*
- *scheda AeDES[...] (esito C), che certifica il danno con nesso causale diretto».*

Pertanto, sussistendone i presupposti nel caso di specie, è dell'avviso di poter «*usufruire, sostenendone le spese in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria, degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (fruizione della proroga della detrazione d'imposta nella misura del 110% fino al 31/12/2025)*».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. decreto *Rilancio*), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che «*Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento [...]*».

In sostanza, la citata disposizione stabilisce che, a determinate condizioni, la detrazione di cui al citato articolo 119 del decreto *Rilancio* (c.d. *Superbonus*), continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.

Il predetto comma 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 (che disciplinano i rapporti tra il *Superbonus* e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici), i quali prevedono, rispettivamente, che:

- «1-ter. Nei comuni de territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

- «4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive»;

- «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».

Con riferimento all'applicazione del *Superbonus* e alle modalità alternative di fruizione della detrazione di cui all' articolo 121 del decreto *Rilancio* sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E, con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, con la circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E e con la circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di *Superbonus*, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

In ordine all'applicazione del *Superbonus* relativamente alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici nei territori ivi indicati e, in particolare, all'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto *Rilancio* sono stati forniti specifici chiarimenti con la citata risoluzione n. 8/E del 2022.

In tale documento di prassi è stato, tra l'altro, precisato che «*ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l'evento sismico e il danno dell'immobile, e che sia attestato il livello del danno. L'attestazione del livello*

di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all'evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l'inagibilità del fabbricato. [...]». Pertanto, «il predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subito danni derivanti da tali eventi».

In sintesi, dunque, «le disposizioni di cui al citato comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato - mediante scheda AeDES o documento analogo - il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza».

Con specifico riferimento ai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto Rilancio che disciplinano il calcolo, rispettivamente, della detrazione per interventi di efficientamento energetico e di quella per interventi antisismici (regolate, in via generale, dal comma 1 e dal comma 4) in presenza di contributi per la ricostruzione, con la citata circolare n. 23/E del 2022 è stato ribadito che le predette disposizioni sanciscono «il principio, già affermato in via interpretativa (cfr., in particolare, la circolare n. 24/E del 2020), che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto,

ad esempio, qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili riceve i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis), del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente. Pertanto, nel caso di erogazione di contributi commissariali per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il Superbonus spetta per la parte delle spese eccedente il predetto contributo. Ciò risulta coerente con quanto generalmente previsto in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda, laddove la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico».

Tali disposizioni normative sono state, dunque, introdotte per escludere la cumulabilità dei benefici (agevolazione fiscale ed erogazione di contributi per la ricostruzione) e confermare l'applicazione, anche al caso di specie, di un principio di diritto generale valevole per le detrazioni ossia la possibilità di fruire del *Superbonus* limitatamente alla quota di spesa rimasta a carico del contribuente senza, tuttavia, condizionarne l'applicazione all'effettiva spettanza e/o all'erogazione in concreto del contributo né, tanto meno, alla sua rinuncia. Tale condizione, infatti, è normativamente prevista solo nell'ambito del comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto *Rilancio*, che prevede l'aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al *Superbonus* per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici nei territori ivi indicati. Ciò in quanto, diversamente dai menzionati commi 1-ter e 4-quater, il comma 4-ter consente l'applicazione del *Superbonus* in misura più elevata

in via "*alternativa*" al contributo per la ricostruzione. In tal caso, poiché la *ratio* della disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell'offrire una "*compensazione*" in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi (cfr. la citata circolare n. 23/E del 2022 che richiama la Guida "*Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%*").

Per tale motivo, dunque, solo con riferimento all'applicazione del citato comma 4-ter è stato affermato che il raddoppio dei limiti di spesa è subordinato alla esplicita rinuncia al contributo (essendo, come precisato, una misura "*alternativa*" ai contributi) e, dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci.

Diversamente, tenuto conto della *ratio* delle disposizioni contenute nei commi 1-ter e 4-quater (volte, come precisato, a ribadire il principio che le detrazioni spettano solo per la quota di spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico dei contribuenti), ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni non è necessaria la rinuncia ai contributi commissariali.

È possibile, pertanto, beneficiare del *Superbonus* con aliquota del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato comma 8-ter, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi e la eventuale rinuncia agli stessi è, come sopra precisato, funzionale esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura "*compensativa*" alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto *Rilancio*.

Con riferimento, infine, all'intestazione della CILAS al coniuge proprietario e non al familiare convivente ai fini della fruizione del *Superbonus*, con la citata circolare n. 17/E del 2023 (i cui principi sono stati confermati, da ultimo, nella Guida *"Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025"*), in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato precisato che *«ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione»*.

Tali chiarimenti, come enunciato nello stesso documento di prassi, *«devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus»*.

Ciò posto, nel caso di specie, nel presupposto del rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa di riferimento (non oggetto della presente istanza di interpello), l'*Istante*, in base a quanto dichiarato (ed ivi assunto acriticamente), potrà fruire del *Superbonus* con l'aliquota del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi del comma 8-*ter* dell'articolo 119 del decreto *Rilancio*.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)